

# **REGOLAMENTO**PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

## Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni, previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca dell'Istat. Il conferimento degli assegni può avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento nell'ambito di specifici programmi di ricerca, ivi compresi quelli cofinanziati.
- 2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello specifico progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno. Tale attività è svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento, sotto la supervisione del responsabile della ricerca, di cui al comma 6 lett. b) del presente articolo.
- 3. L'attività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve:
- a) avere carattere continuativo e non meramente occasionale, e durata temporalmente definita;
- b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'Istat.
- 4. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 lo svolgimento di attività di produzione e/o di mero supporto tecnico o amministrativo.
- 5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istat e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
- 6. Ai sensi del presente atto si intendono:
- a) per "assegni" quelli di cui al precedente comma 1;
- b) per "responsabile della ricerca" il ricercatore/tecnologo Istat al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni. Il responsabile della ricerca può, in relazione alla complessità del Progetto affidare a un *tutor* il coordinamento dell'attività dell'assegnista;
- c) per "assegnista" il titolare degli assegni di cui al precedente comma l;
- d) per "scuola" la Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche.
- 7) Le procedure amministrative per il conferimento degli assegni di ricerca, sono definite con apposito Disciplinare adottato dal Direttore Generale.

#### Articolo 2 Criteri generali

- 1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che rispondano a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza e assicurino la valutazione comparativa dei candidati.
- 2. L'Istat può conferire gli assegni di ricerca mediante le seguenti procedure selettive:
- a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse della struttura richiedente che intende conferire gli assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione, direttamente dai candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
- 3. L'Istat si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.

## Articolo 3 Programmazione degli assegni

1. Gli assegni di ricerca sono attivati a seguito di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni ovvero secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della copertura finanziaria.

- 2. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ogni anno l'Istat determina il numero, la durata, l'importo degli assegni di ricerca e la relativa fonte di finanziamento, indicando se la fonte è il bilancio dell'Istat e/o progetti a finanziamento esterno.
- 3. Laddove nel corso dell'anno sorgano esigenze di attivare assegni di ricerca a fronte di progetti a finanziamento esterno non previsti nell'ambito della programmazione annuale di cui al comma 1, in relazione a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, gli assegni possono essere attivati secondo le modalità indicate nel Disciplinare di cui al comma 7 dell'art. 1.
- 4. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai programmi di ricerca predetti.
- 5. Al fine di coordinare il processo di programmazione degli assegni di ricerca la Scuola, nell'ambito delle proprie competenze, svolge in particolare la funzione di coordinamento organizzativo, finalizzato alla programmazione degli assegni di ricerca.

La Scuola svolge inoltre le funzioni di:

- promozione della ricerca statistica e dell'analisi sociale ed economica
- realizzazione di iniziative formative ad hoc per i responsabili dei progetti di ricerca e gli eventuali tutor;
- organizzazione e realizzazione di eventi (interni ed esterni) finalizzati alla presentazione e discussione dei risultati delle ricerche effettuate ed in corso;
- facilitare lo scambio di esperienze nell'ambito della ricerca statistica e l'analisi sociale ed economica con le Università e gli enti e le organizzazioni nazionali ed internazionali nel campo della ricerca.

#### Articolo 4 Requisiti relativi agli assegnisti

- 1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Ove non previsto come requisito obbligatorio dal bando, il possesso del dottorato o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione nell'area prescelta, costituirà titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
- 2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia.
- 3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'Istat o da altri enti e istituzioni di ricerca ad eccezione di quelle concesse dall'Istat o da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
- 4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'Istat con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
- 5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per l'assegnista in quanto dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

#### Articolo 5 Durata degli assegni

- l. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
- 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma l, della legge n. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2010.

#### Articolo 6 Selezione degli assegnisti

- l. Gli assegni sono conferiti previo svolgimento di pubbliche selezioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento, per titoli e colloquio.
- 2. L'avviso di selezione è reso pubblico mediante affissione nell'albo, nonché mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet dell'Istat, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione Europea, della Scuola oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
- 3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
- a) tema della ricerca;
- b) specificazione dei titoli dei candidati e dell'area su cui dovranno vertere i titoli stessi;
- b) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
- c) durata dell'assegno;
- d) informazioni sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- f) la votazione minima richiesta per essere ammessi a sostenere il colloquio;
- g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.
- 4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata una apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- 5. I candidati, a pena di esclusione, devono dimostrare l'equivalenza del titolo di studio eventualmente conseguito all'estero, mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e che sono in corso le relative procedure.
- 6. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso. Esso di norma sarà di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni.
- 7. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'Istat può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

## Art. 7 Commissione giudicatrice

- 1. L'Istat nomina, con proprio provvedimento, una Commissione integrata di volta in volta da esperti nelle diverse aree scientifiche.
- 2. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento competente in ordine al tema della ricerca, è composta da almeno tre membri, di cui uno è il Direttore della S.A.E.S. ed è coadiuvata da un dipendente con funzioni di segretario.
- 3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
- 4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e

apposito colloquio pubblico.

- 5. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
- 6. La Commissione conclude la propria attività entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande.
- 7. L'Istat approva la graduatoria di merito dei candidati, formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
- 8. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
- 9. Le graduatorie hanno efficacia per tre anni ed entro tale arco temporale di validità possono essere utilizzate, in presenza dei medesimi requisiti di ammissione alla selezione, per successivi conferimenti di assegni di ricerca riferiti ad analoghi o anche differenti filoni tematici.
- 10. Nel caso di mancato inizio di attività o di rinuncia da parte del vincitore, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procederà all'attribuzione dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria.

## Art. 8 Conferimento degli assegni di ricerca

- l. L'Istat conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo, il quale, entro il termine stabilito, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 2. Il rapporto di collaborazione tra l'assegnista e l'Istat sarà formalizzato mediante la stipulazione di un apposito contratto, la cui efficacia sarà subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
- 3. L'assegnista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
- 4. Gli assegni sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Istat, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

## Art. 9 Modalità di svolgimento del rapporto contrattuale

- 1. L'assegnista deve svolgere diligentemente, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, l'attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di produzione e/o di mero supporto tecnico o amministrativo, garantendo la propria presenza in osservanza delle indicazioni del responsabile della ricerca, al fine del corretto svolgimento delle attività.
- 2. L'assegnista e' tenuto, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento delle attività di ricerca.
- 3. L'Istat è tenuto a fornire al titolare dell'assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti.
- 4. L'assegnista può usufruire, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente, del servizio di trasporto, compatibilmente con le disponibilità residue sui mezzi adibiti al trasporto dei dipendenti.
- 5. Il responsabile della ricerca coordina lo svolgimento dell'attività dell'assegnista, accertandosi che sia svolta secondo le modalità di cui al comma 1 e segnala ai competenti uffici dell'Istat eventuali violazioni o inadempienze che possano dar luogo all'interruzione dell'assegno.

#### Art. 10 Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

- 1. L'assegnista è tenuto a predisporre una relazione conclusiva dell'attività di ricerca, che sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile della ricerca, anche ai fini di un eventuale rinnovo dell'assegno.
- 2. Nel caso in cui l'assegno sia di durata superiore a un anno, l'assegnista è tenuto a predisporre una relazione annuale sull'attività svolta, che sarà valutata dal responsabile della ricerca.
- 3. E' fatta salva la facoltà del responsabile della ricerca, in relazione alla complessità del Progetto, di concordare con l'assegnista una periodicità diversa di elaborazione delle relazioni di cui ai commi precedenti.
- 4. Il responsabile della ricerca trasmette alla Scuola la relazione di cui al comma 1, al fine di implementare la banca dati dei Progetti di ricerca svolti.

#### Art. 11 Trattamento economico

- 1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, è determinato, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività scientifiche da svolgere, nelle seguenti tre fasce:
- 1° fascia: euro 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riferita al possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;
- 2° fascia: euro 24.000,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, oltre a un anno di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;

- 3° fascia: euro 32.000,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, oltre a tre anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.
- 2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.
- 3. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'Istat.
- 4. L'Istat provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

## Art. 12 Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

- 1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
- 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è integrata dall'Istat fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 6, 1. 30 dicembre 2010 n. 240.

## Art. 13 Sospensione ed estinzione dell'assegno di ricerca

- 1. L'attività di ricerca può essere sospesa, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave; l'erogazione dell'assegno è sospesa nei relativi periodi di assenza.
- 2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che, in assenza di gravi motivi debitamente comprovati, non facciano pervenire all'Istat, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto.
- 3. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi mancanze o di inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento.
- 5. La reiterata violazione delle indicazioni del responsabile della ricerca ovvero la valutazione negativa sulle relazioni di cui all'art. 10 costituiscono causa di revoca dell'assegno.
- 6. I provvedimenti di decadenza e di revoca di cui ai commi 4 e 5, vengono adottati con provvedimento motivato, acquisita la relazione del responsabile della ricerca e sentito l'assegnista.
- 7. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Istat e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, al sopraggiungere di cause di incompatibilità di cui all'art. 22, comma 3, l. 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del presente Regolamento, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 5.

#### Art. 14 Recesso dal contratto

- 1. In caso di recesso antecedente alla naturale scadenza del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a quindici giorni con comunicazione scritta diretta al responsabile della ricerca e al dirigente della struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca.
- 2. Nell'ipotesi di recesso dell'assegnista per giustificato motivo, il responsabile della ricerca presso la quale si svolge l'attività di ricerca può, su istanza dell'interessato, ridurre il termine da rispettare per il preavviso.

#### Art. 15 Rinnovo degli assegni

- 1. Gli assegni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ove previsto dal bando di selezione, possono essere rinnovati su richiesta del responsabile della ricerca nella quale risulti debitamente motivata l'esigenza di prosecuzione della collaborazione.
- 2. La richiesta di cui al precedente comma, che deve essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assegno, deve essere corredata dalla relazione finale sull'attività svolta di cui all'art. 10, comma 3, e dall'attestazione di sussistenza della copertura finanziaria per il rinnovo dell'assegno.
- 3. L'Istat, valutata la documentazione di cui ai commi precedenti approva il provvedimento di rinnovo.
- 4. In ogni caso la durata complessiva non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### Art. 16 Misura a tutela delle informazioni riservate

- 1. Gli assegnisti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di ricerca.
- 2. Le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca che richiedano il trattamento dei dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale a esso allegato (all. A. 3 d.lgs. n. 196/2003).
- 3. La diffusione dei dati e dei risultati delle attività di ricerca è effettuata nel rispetto delle disposizioni a tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali e previa autorizzazione del responsabile della ricerca.
- 4. Il Direttore della struttura a cui l'assegnista è assegnato è responsabile del trattamento dei dati trattati nello svolgimento dell'attività di ricerca e garantisce che l'attività avvenga nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico (art. 9, d.lgs n. 322/1989) e protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003).

#### Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dagli assegnisti sono raccolti presso l'Istat, depositati presso una banca dati automatizzata per le finalità concernenti la gestione delle procedure e dei rapporti relativi agli assegni di ricerca.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore centrale del personale.

## Art. 18 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, alle vigenti disposizioni di legge in materia.